

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 13 marzo 2025

D.g.r. 10 marzo 2025 - n. XII/4030
Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b). Attivazione in Regione Lombardia dell'intervento settoriale investimenti per la campagna 2025/2026

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli da 57 a 60 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
 - il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
 - il Piano Strategico della PAC 2023/2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;
 - il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Decreto ministeriale) del 2 dicembre 2024 n. 635212 «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti» che, in particolare all'articolo 2, comma 5, dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l'intervento settoriale investimenti, ivi comprese quelle inerenti:
 - gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
 - eventuale riduzione della percentuale di contributo erogabile di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del d.m. 635212/2024;
 - eventuale concessione dell'anticipo di cui all'articolo 5, comma 6 del d.m. 635212/2024 e definizione della relativa percentuale;
 - individuazione dei beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati agli articoli 3 e 5 del d.m. 635212/2024;
 - escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii., oggetto dell'investimento;
 - ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8;
 - stabilire la durata annuale o biennale dei progetti;
 - individuare, se del caso, con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «Investimenti», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento» riportati all'allegato III del presente decreto.
 - il decreto del capo del Dipartimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste del 13 dicembre 2024 n. 659723 «Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026» come successivamente modificato con decreto dipartimentale del 15 gennaio 2025 n. 17520, che assegna alla Regione Lombardia 10.397.351,00 euro, di cui 2.037.137 euro destinati all'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
 - la circolare AGEA coordinamento del 7 febbraio 2025 n. 9910 relativa all'applicazione del decreto ministeriale n. 635212 del 2 dicembre 2024 per quanto riguarda il sostegno previsto per gli investimenti;
- Considerato necessario adottare le determinazioni per l'applicazione dell'intervento Investimenti nel territorio della Regione Lombardia, per la campagna 2025-2026, fissando le regole per corrispondere gli aiuti previsti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale n. 635212/2024;
- Ritenuto che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità dell'intervento regionale Investimenti debbano essere rivolte principalmente a migliorare il rendimento globale dell'impresa e al suo adeguamento alle richieste di mercato, nonché al conseguimento di una maggiore competitività;
- Ritenuto di ammettere a finanziamento le micro, piccole, medie imprese che producono mosti e/o vini appartenenti alle seguenti tipologie:
- imprese, società e cooperative che esercitano attività agricole;
 - imprese di trasformazione;
- Tenuto conto che, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/2115 all'articolo 59 comma 2, tra i soggetti di cui al precedente capoverso, sono ammissibili anche le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;
- Rilevato che il sostegno comunitario agli investimenti è erogato, ai sensi del sopracitato articolo 59 del Regolamento (UE) 2021/2115, nella seguente misura:
- 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le microimprese, piccole imprese, medie imprese;
 - 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le imprese che occupano meno di 750 persone e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;
- Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i criteri riferiti a:
- effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149);
 - esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 640042/2022;
 - titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda;
 - produzioni biologiche certificate ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007, Regolamento (CE) 889/2008 e Regolamento di esecuzione (UE) 203/2012 (Ora Reg. (UE) 2018/848), ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del d.m. 124900 del 16 marzo 2022;
 - imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma, come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.);
 - Produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
- Considerato fondamentale incentivare le attività legate alla degustazione e alla vendita dei prodotti vitivinicoli, anche tramite l'e-commerce, fornendo nuove possibilità di approccio al mercato;
- Considerato che le azioni previste dall'intervento Investimenti sono coerenti con quanto previsto dai criteri di demarcazione con analoghe misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP), in quanto:
- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa di 200.000,00 euro, oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSP;
 - alcune azioni specifiche relative all'acquisto di dotazioni mobili per la cantina, il magazzino, la sala di degustazione, il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce sono realizzati esclusivamente tramite l'intervento settoriale Investimenti;
- Ritenuto che, per una più equilibrata distribuzione delle risorse disponibili e nel rispetto della demarcazione finanziaria, l'importo complessivo dell'investimento deve essere superiore a 5.000,00 euro, come spesa ammessa, ed inferiore a 200.000,00 euro, come spesa richiesta;

Viste le tipologie di investimento ammissibili di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 nonché nella la circolare AGEA coordinamento del 7 febbraio 2025 n. 9910;

Considerato che l'erogazione del contributo sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, sul cui bilancio grava la spesa, tramite pagamenti a seguito dei controlli amministrativi ed in loco;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le «Determinazioni regionali per l'applicazione dell'intervento degli Investimenti per la campagna 2025/2026», ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto ministeriale n. 635212/2024, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento «Investimenti» l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico al sopra citato allegato 1 al presente atto, che si rendessero necessarie nonché l'eventuale rimodulazione delle risorse assegnate all'intervento regionale Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'ambito degli interventi del settore vitivinicolo di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme previste dalla legge;

Recepite le premesse

DELIBERA

1. di approvare le «Determinazioni regionali per l'applicazione dell'intervento degli Investimenti per la campagna 2025/2026», ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto ministeriale n. 635212/2024, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento «Investimenti» l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico al sopra citato allegato 1 al presente atto, che si rendessero necessarie nonché l'eventuale rimodulazione delle risorse assegnate all'intervento regionale Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'ambito degli interventi del settore vitivinicolo di Regione Lombardia;

3. di dare atto che l'erogazione dei contributi sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, sul cui bilancio grava la spesa;

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ad AGEA;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato 1

Determinazioni regionali per l'applicazione dell'intervento degli **Investimenti** per la campagna 2025/2026

1. LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
2. BENEFICIARI
3. INTERVENTI
 - 3.1 INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 3.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
4. IMPORTI MINIMI E MASSIMI AMMISSIBILI PER OGNI DOMANDA
5. MODIFICHE AL PROGETTO APPROVATO
6. DEMARCAZIONE CON PSP
7. DURATA DEGLI INTERVENTI
8. PERCENTUALE DI CONTRIBUTO EROGABILE
9. CONCESSIONE DELL'ANTICIPO
10. CRITERI DI PRIORITÀ FACOLTATIVI

1. LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Possono essere ammessi a finanziamento solo gli investimenti localizzati sul territorio di Regione Lombardia.

2. BENEFICIARI

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali, previsti all'articolo 58 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2015, viene concesso alle imprese, di seguito indicate, che dispongano di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 635212/2024:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione

appartenenti alle seguenti tipologie:

- **Imprenditori agricoli singoli o associati:** per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.
- **Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.**
- **Imprese di trasformazione** che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.
- **Cooperative agricole**, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell'impresa stessa.

limitatamente alle seguenti categorie di imprese:

microimprese, piccole imprese, medie imprese, e imprese, classificabili come intermedie così come definite dall'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

Non possono presentare domanda:

- le grandi imprese
- le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento 2013/1308, compresi i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 41.

3. INTERVENTI**3.1 INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti.

In particolare, sono ammissibili a sostegno

A. le seguenti opere di:

- A1.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;
- A2.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- A3.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (es. ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);
- A4.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;
- A5.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

È consentito l'acquisto di terreni fino all'occorrenza del 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, al netto dell'IVA.

- B.** Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente o stabile, per:
 - B1.** produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;
 - B2.** trasformazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- C.** Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti, se necessari;
- D.** Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa

sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Sono previsti altresì gli impianti utilizzati all'interno della cantina per il trasporto, selezionamento, lavaggio delle uve e per il lavaggio e/o sanificazione contenitori uve, serbatoi e botti in legno. Sono finanziabili le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di etichettatura e di confezionamento. All'interno dell'azione **D** è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013.

- E.** Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- F.** Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- G.** Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- H.** Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiori al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione;

Tutte le macchine e/o attrezzature, di cui alle azioni B – C – D – E – F – G devono essere posizionate all'interno dei locali aziendali ed essere di uso esclusivo del beneficiario.

Fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4, è possibile con un'unica domanda, chiedere contemporaneamente il sostegno per diverse tipologie di azione.

3.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

- interventi relativi a fabbricati non compresi nell'elenco di cui al punto 3.1 – tipologia A, utilizzati anche per attività non agricole;
- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);

- interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A;
- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata (ai sensi dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/126);
- veicoli adibiti al trasporto di uve dalle vigne alla cantina, parcheggi o allestimenti di spazi verdi;
- non saranno ammesse a contributo per gli interventi delle azioni A4 e/o F, elencati al precedente punto 3.1 "Interventi ammissibili", le aziende vitivinicole che svolgono l'attività di degustazione agrituristica, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del regolamento regionale 5/2020.

4 IMPORTI MINIMI E MASSIMI AMMISSIBILI PER OGNI DOMANDA

Importo minimo della spesa ammessa: € 5.000,00

Importo massimo della spesa ammessa: € 200.000,00

Importo massimo della spesa ammissibile richiesta:

€ 200.000,00 per i richiedenti che hanno i requisiti di accesso alle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP)

Nessun limite per i richiedenti che non hanno i requisiti di accesso alle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) con il vincolo che, alla data di presentazione della domanda di saldo, tutta l'attività progettuale prevista in sede di istruttoria tecnico amministrativa sia completamente realizzata (anche per le parti relative alle spese non riconoscibili che eccedono i 200.000 euro) e pronta all'utilizzo, pena la decadenza della domanda di sostegno.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione delle azioni **E – F – G** non può superare i **25.000 euro** per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammesso per la realizzazione dell'azione **H** non può essere superiore ai **10.000 euro** e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dal presente intervento.

Sono ammesse le **spese generali** nel caso di interventi inerenti alle opere collegate all'azione **A**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi

professionali, studi di fattibilità e licenze fino all'occorrenza del **5%** degli investimenti realizzati (spesa ammessa a rendicontazione), al netto dell'IVA. Le relative spese devono essere fatturate (non sono ammesse spese in economia).

5. MODIFICHE AL PROGETTO APPROVATO

Si ammette la presentazione di modifiche, definite varianti, e di modifiche di minore entità, definite modifiche minori, all'operazione inizialmente approvata secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8 del D.M. n. 635212/2024.

6. DEMARCAZIONE CON IL PSP

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione vengano stabilite nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP).

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti, come stabilito dall'allegato 1 del decreto ministeriale n 640042/2022, la coerenza tra gli investimenti previsti dall'intervento dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) per lo sviluppo rurale, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa richiesta di 200.000 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione, il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce, sono realizzati esclusivamente tramite l'intervento degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante:

INTERVENTI AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI OCM VITIVINICOLA (*)		INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO STRATEGICO della PAC 2023-2027 (PSP)	
A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.1	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.2	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.3	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE ESCLUSE AZIENDE AGRITURISTICHE	A.4	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE PER AZIENDE AGRITURISTICHE
A.5	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI		
B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.1	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.2	ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
C.	ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L'AFFINAMENTO DEL VINO		
D.	ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI PER CANTINA O MAGAZZINO		
E.	ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO		
F.	ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE		
G.	DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO		
H.	CREAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE		

(*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 EURO SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

7. DURATA DEGLI INTERVENTI

Il progetto presentato con la domanda di sostegno può avere durata annuale o biennale.

8. PERCENTUALE DI CONTRIBUTO EROGABILE

Regione Lombardia non prevede riduzione delle percentuali di contributo erogabile previste dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del DM 635212/2024, per le tipologie di beneficiari definite al precedente punto 2;

9. CONCESSIONE DELL'ANTICIPO

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato del sostegno, per un importo pari al **70%** del contributo ammesso, devono presentare una garanzia fideiussoria pari al **110%** del valore dell'anticipo.

La richiesta dell'anticipo è obbligatoria per i progetti di durata biennale.

10. CRITERI DI PRIORITÀ FACOLTATIVI

Alle domande di sostegno presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri scelti tra quelli elencati nel PSP 2023-2027 al punto 7 della scheda "Investimenti":

1. Criterio riferito a "Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale";

Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono riscontrabili sull'intervento che in termini economici è prevalente all'interno dell'intera operazione. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di sostegno, presenta una dettagliata relazione su come l'intervento determini effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il **15%**, redatta da un tecnico specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore.

2. Criterio riferito a "Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 635212/2024":

- a) **Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];
- b) **Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale trasformato deve derivare da uve di propria produzione** [nella campagna

precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% calcolato sulla media delle produzioni ottenute nelle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto. [media triennale della quantità di uva di propria produzione trasformata sulla media triennale delle quantità di uva totale trasformata].

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili.

3. Criterio riferito a “Titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda”:

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- ✓ s’insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale, non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto, secondo una delle seguenti modalità:

1. **impresa agricola individuale:** in qualità di **titolare**;
2. **società agricola: legale rappresentante** di società agricola. In tal caso la metà dell’intero capitale deve essere detenuto da soci con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti e la metà dei soci deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell’insediamento del giovane fa fede la data dell’atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
3. **società cooperativa: legale rappresentante** di una cooperativa agricola avente per oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. In tal caso la metà dei soci del Consiglio di amministrazione deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell’insediamento fa fede la data

dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti date di:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**
 - a. prima movimentazione della partita IVA nel settore agricolo, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
 - b. prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
 - a. prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
 - b. prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
 - c. disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - d. disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ✓ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
 1. titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali;
 2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
 3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

I titoli di studio e l'esperienza lavorativa di cui al presente punto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

4. Criterio riferito a “Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa”:

Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848):

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'intervento Investimenti;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il certificato rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell'agricoltura/trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848.

In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l'attività di trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato dall'Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale (SIAN).

5. Criterio riferito a “Imprese localizzate in zone particolari (“ZONE SVANTAGGIATE” ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013 (ora Art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115), aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e ss.mm.ii. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.):

5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna;

Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

- o almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende agricole;
- o la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o cooperative.

5b. Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati;

Per acquisire il punteggio:

- o nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale condotta;
- o nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale deve essere situata al di sopra dei 500 mt.

6. Criterio riferito a "Produzioni vitivinicole a DOP, IGP":

Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino (nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente).

Nel caso in cui, nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale			30
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto 635212/2024	2a	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	30
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	15
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda			15
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 (ora Reg. (UE) 2018/848) e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del DM 12900 del 16/03/2022	4	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07 - ora Reg. (UE) 2018/848)	10
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	5a	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		5b	Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	30
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	6	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	20

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/ rappresentante legale) **anagraficamente più giovane** e **firmatario** della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.